



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Reperto Tecnico Amministrativo
Sezione Diporto e Patenti Nautiche
Via Magazzini Generali, 4 - 16126 Genova - Tel. 010 2777350
<http://www.guardiacostiera.gov.it/genova>

ORDINANZA 20/1/2022

Circondario Marittimo di Genova – Modifica al Regolamento di Disciplina dell'uso dei Natanti da Diporto, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171

Il sottoscritto Ammiraglio Ispettore (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Genova:

- VISTO:** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il Codice della nautica da diporto e s.m. e i.;
- VISTO:** il DM 29 luglio 2008, n.146 recante il "Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto" e s.m. e i.;
- CONSIDERATO CHE:** ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 171/2005, nell'anno 2014, era stato valutato opportuno inserire, in un unico provvedimento, le disposizioni atte a disciplinare le attività nautico-ricreative in genere, nonché:
- a) la navigazione e le modalità di utilizzo di: natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò; natanti rimorchiati, comunemente denominati "banana-boat" e similari"; tavole sospinte dal moto ondoso e similari (incluso surf, body surf, bodyboard, ecc.); tavole a vela (windsurf) e similari; tavole con aquilone (kitesurf); natanti a vela con superfici velica non superiore a 4 metri quadrati nonché le moto d'acqua e mezzi similari;
- b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
- altresì necessario stabilire delle prescrizioni, utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere;
- RITENUTO:** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento;
- VISTI:** l'emanazione dell'Ordinanza n°75/2014, che, come detto, si proponeva, in un unico provvedimento, di assicurare la regolamentazione e la disciplina di tutte le attività diportistiche svolgenti nel Circondario marittimo di Genova ed, in particolare, quelle di cui ai punti a) e b) sopraemarginati;
- VISTA:** come il legislatore abbia voluto disciplinare, con l'emanazione del decreto ministeriale 01 settembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°11 del 15.01.22 ed entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione - i temi ricadenti al punto b) sopra emarginato;
- VALUTATO:** quindi opportuno rivedere la suddetta Ordinanza n°75/2014, ed abrogando quanto espressamente disciplinato nello stesso decreto ministeriale 01 settembre 2021, come meglio indicato nel prosieguo del testo della presente Ordinanza;
- RITENUTO:**

TUTTO CIO' POSTO, ORDINA
Articolo UNICO

1. Dalla data del presente provvedimento, continua ad applicarsi il "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171 NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA", allegato all'Ordinanza n° 75/2014 in data 14.04.2014, con le eccezioni di cui sotto.
2. Le seguenti parti del precitato REGOLAMENTO DI DISCIPLINA di cui all'ordinanza n° 75/2014 sono da ritenersi abrogate, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 01 settembre 2021:
 - **Artt. dal n°34 al n°40**
 - **Art. 42**
 - **ALLEGATI n°01, 02 e 05**
3. La comunicazione di inizio attività è quella prevista dall'allegato 1 del decreto ministeriale 01 settembre 2021 e deve essere corredata dai documenti ricordati dall'articolo 2 (locazione e noleggio) e dall'articolo 8 (immersioni subacquee) del suddetto decreto ministeriale 01 settembre 2021.
4. Resta inteso che in possibili casi residuali di differenti disposizioni in contrasto tra di loro, farà sempre fede la normativa di rango superiore.
5. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Genova, li

17 FEB. 2022

IL COMANDANTE
CA (CP) Pil. Sergio LIARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SERGIO LIARDO

In Data/On Date:
giovedì 17 febbraio 2022 09:22:36